



Il Ministro dell'Interno

VISTO l'articolo 1 della legge 13 maggio 1940, n. 690, che prevede la costituzione del servizio antincendi nei porti, esplicitato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco;

VISTO l'articolo 19 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, che prevede che al personale tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto al servizio sulle unità nautiche, che ha conseguito l'abilitazione al termine dei corsi di specializzazione, venga rilasciato apposito titolo abilitante alla condotta dei mezzi navali utilizzati dai servizi antincendi portuali;

VISTO gli articoli 2, comma 2, lettera d), 24, comma 13 e 26, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sul servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei porti e loro dipendenze;

VISTO L'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, recante "Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217";

ATTESA l'esigenza di individuare i requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Decreta

Art. 1.

Requisiti di accesso ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per accedere ai corsi di formazione per il conseguimento dei brevetti nautici, deve possedere i seguenti requisiti:
 - a) essere in servizio permanente e operativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco da non meno di 2 anni;
 - b) avere i requisiti psico-fisici riportati nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto;
 - c) avere età non superiore ad anni 40;
 - d) essere in possesso di diploma di scuola media superiore;
 - e) saper nuotare, ovvero essere in grado di spostarsi in acqua per poter raggiungere un approdo sicuro (riva, natante, ecc.);
 - f) essere in regola con il libretto individuale sanitario e di rischio;
-



Il Ministro dell'Interno

- g) non avere subito sanzione disciplinare nel triennio precedente più grave della sanzione pecuniaria;
- h) non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti;
- i) non essere stato dimesso da precedenti analoghi corsi;
- j) non essere in possesso di uno dei brevetti relativi ad altra specializzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero non frequentare già un corso per il conseguimento di uno di essi.

Roma, 29 NOV. 2017

Il Ministro dell'Interno
Marco Minniti